



STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

È costituita con sede in Cusignana di Giavera del Montello, Via S. Rocco 12/B l'associazione denominata "Sogni" di seguito detta associazione.

A decorrere dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione assume la denominazione "Sogni ODV" in sostituzione della denominazione "Sogni". L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme del Codice Civile.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale e all'estero sedi secondarie, delegazioni e uffici secondari.

Articolo 2

CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 3

DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 4

ATTIVITA'

Per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente articolo 2, l'associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione ha come scopo lo svolgimento di attività di assistenza, sostegno e volontariato a favore di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie oncologiche e dunque opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

In particolare, la finalità dell'associazione è quella di permettere a bambini e ragazzi (dai 2 ai 18 anni) affetti da patologie oncologiche, oncologiche gravi e terminali, come tumori solidi, leucemie, linfomi, la realizzazione del loro più grande desiderio, del sogno della loro vita e dar quindi loro un po' di sollievo.

L'associazione, quindi, potrà svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- l'accompagnamento di bambini e ragazzi (dai 2 ai 18 anni) affetti da patologie oncologiche, oncologiche gravi e terminali, anche delle loro famiglie, nella località desiderata o presso il proprio artista o giocatore o squadra del cuore;
- l'assistenza ai malati ed ai loro familiari nelle varie fasi del doloroso percorso della malattia, attraverso vari ausili quali il supporto psicologico, la collaborazione con altre associazioni e la pet therapy a contatto con animali quali ad esempio cavalli e delfini;
- la formazione degli associati e dei volontari in modo da dar loro gli strumenti idonei ad un corretto approccio con il malato e la malattia.

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.



Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 5

SOCI

Sono soci coloro che condividono il presente statuto e tutti coloro, persone fisiche, enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (questi ultimi due a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato), italiane o straniere, residenti in Italia o all'estero, che condividono ed accettano gli scopi dell'associazione e che vengono ammessi come tali dal Comitato Direttivo, il quale si riserva di valutare le motivazioni che spingono l'aspirante socio, nonché di richiedere allo stesso di impegnarsi in un periodo di formazione propedeutico allo svolgimento delle attività dell'associazione.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Comitato Direttivo dell'associazione.

In caso di rigetto della domanda dei soggetti che intendono far parte dell'associazione, il Comitato Direttivo dell'associazione deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dell'associazione in occasione della successiva convocazione.

L'aspirante socio dovrà inoltre dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione, il regolamento e le decisioni prese dagli organi dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo.

L'associazione riconosce tre tipi di categorie di soci:

- Soci fondatori: soci firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione;
- Soci ordinari: coloro che condividono e accettano gli scopi dell'associazione ed hanno fatto idonea domanda di iscrizione successivamente accolta dal Comitato Direttivo;
- Soci onorari: coloro che abbiano acquisito particolari riconoscimenti in campo accademico, scientifico e sociale sempre con riferimento all'oggetto dell'associazione e coloro che, con la loro munificenza contribuiscono in modo significativo alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.



Articolo 6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ogni associato dell'associazione, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto sulle materie di cui al successivo articolo 9. Se maggiore di età, ogni socio ha inoltre diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. In caso di soci minorenni il voto deve essere esercitato dai soggetti che hanno la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Tutti i soci hanno inoltre il diritto di svolgere il lavoro preventivamente concordato in qualità di volontario e recedere dall'appartenenza all'associazione.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Comitato Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza specificando le modalità di presa in visione. Parimenti, la richiesta di esame del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di controllo stesso.

I soci sono tenuti a:

- Rispettare le norme del presente statuto, l'eventuale regolamento e le decisioni prese dagli organi dell'associazione;
- Pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal Comitato Direttivo;
- Prestare il lavoro preventivamente concordato in qualità di volontario.

Articolo 7

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esercizio del diritto di recesso o per esclusione.

Il socio può recedere dal rapporto associativo in qualunque momento; la dichiarazione di recesso va comunicata per iscritto al Comitato Direttivo.

L'esclusione è assunta dal Comitato Direttivo con delibera motivata:

- In caso di mancato versamento della quota associativa e/o del contributo richiesto dal Comitato Direttivo;
- Per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'associazione;
- Nell'ipotesi in cui il socio non ottemperi alle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o dei regolamenti, alle delibere assembleari o alle decisioni del Comitato Direttivo.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato a mezzo di lettera raccomandata al socio dichiarato decaduto presso l'ultimo comunicato domicilio; questi, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. Contro l'esclusione è ammesso ricorso al giudice ordinario.

Articolo 8

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea;
- Il Comitato Direttivo;
- L'Organo di controllo, laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione.



L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

I libri sociali sono tenuti dall'organo sociale a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Articolo 9

ASSEMBLEA

Possono partecipare all'Assemblea dell'associazione con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Essa si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o metà dei membri del Comitato Direttivo. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Le riunioni sono convocate dal Presidente e l'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere inviato con comunicazione scritta (ad es. lettera semplice o raccomandata, telegramma, fax, e-mail con ricevuta di ritorno) e dovrà essere affisso alla sede dell'associazione almeno 10 giorni prima della data stabilita. Se la riunione avviene su richiesta di almeno un terzo dei soci il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata tramite raccomandata a.r. da inviarsi almeno 4 giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, deliberare la fusione, la scissione o la trasformazione occorrono la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La delega può essere rilasciata sia ad altro socio che ad un terzo e tali soggetti possono essere portatori più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

Ciascun socio in regola con il versamento della quota associativa ha diritto a un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

L'Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano, o per appello nominativo o per scrutinio segreto sempre che almeno la metà dei presenti non richieda il voto segreto.

L'Assemblea vota comunque sempre a scrutinio segreto in caso di elezione di cariche sociali.



Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario che provvederà alla sottoscrizione dello stesso assieme al Presidente. Il suddetto verbale viene conservato tra gli atti dell'associazione affinché ogni associato ne possa prendere visione.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approvare il programma generale di attività proposto dal Comitato Direttivo;
- Discutere e deliberare sui bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi presentati dal Comitato Direttivo;
- Approvare, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Approvare l'eventuale regolamento interno proposto dal Comitato Direttivo;
- Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto o dell'atto costitutivo;
- Deliberare in merito alla fusione, scissione, trasformazione o scioglimento dell'associazione;
- Discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.

Articolo 10

COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di componenti variabile da 3 (tre) a 5 (cinque).

Il primo Comitato Direttivo dell'associazione è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati dell'associazione.

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Sono ammesse le dimissioni da parte dei membri del Comitato, da comunicarsi per iscritto e aventi effetto dalla data di ricevimento della comunicazione o da comunicarsi in Assemblea.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano due componenti.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente dell'associazione, il Vicepresidente e il Segretario.

Qualora, durante il mandato, vengano a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, a questi subentrano i candidati non eletti in occasione delle procedure di nomina del Comitato Direttivo nel rispetto dell'ordine di preferenza dei voti.

Laddove vengano meno la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo si intende decaduto.

Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno la metà dei suoi membri, può delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato Direttivo stesso. In tal caso, il Comitato



Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega e può avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Tutti i componenti del Comitato Direttivo dell'associazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Ai membri del Comitato Direttivo dell'associazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell'associazione, esclusi quelli che per legge o in base allo statuto sono riservati all'Assemblea.

Spettano al Comitato Direttivo i seguenti compiti:

- Eleggere il Presidente;
- Eleggere il Vicepresidente;
- Eleggere il Segretario;
- Convocare l'Assemblea;
- Predisporre il programma generale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- Determinare il programma specifico di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività, autorizzandone la spesa e stabilendo le modalità per il reperimento dei fondi necessari;
- Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- Redigere i bilanci o i rendiconti preventivo e consuntivo annuali per poi sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- Fissare annualmente l'ammontare della quota associativa sulla base delle necessità e del funzionamento dell'associazione;
- Predisporre le bozze del bilancio di esercizio dell'associazione ed eventualmente del bilancio sociale dell'associazione di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- Deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- Procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- Affidare incarichi a terzi, specificandone i compiti e gli eventuali compensi, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- Richiedere finanziamenti, aperture di credito, affidamenti presso qualsiasi istituto di credito, banche e finanziarie;
- Redigere l'eventuale regolamento interno per disciplinare e organizzare l'attività dell'associazione, nonché per determinare la modalità di svolgimento di eventuali corsi di formazione ai quali i soci, gli aspiranti soci e i volontari possono essere chiamati a partecipare; tale documento deve essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione;



– Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

– Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Le riunioni sono convocate dal Presidente con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera semplice o raccomandata, telegramma, fax, e-mail con ricevuta di ritorno). In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante raccomandata a.r. da inviarsi almeno 4 giorni prima della data prevista per la riunione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità indicate al comma precedente, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Comitato Direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano, appello o scrutinio segreto salvo la richiesta del voto segreto da parte di un qualsiasi Consigliere.

La qualifica di membro del Comitato Direttivo è incompatibile con la pari qualifica del membro del Comitato Direttivo di altri enti del terzo settore e/o società aventi oggetto affine o contrastante con quello dell'associazione.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Comitato Direttivo.

Articolo 11

PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Al Presidente spettano i poteri di firma in qualsiasi atto che rappresenti l'associazione.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Sovrintende all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente e in caso di assenza, impedimento o di cessazione del Vicepresidente sono svolte dal Segretario.



Articolo 12

SEGRETARIO

Il Segretario dirige gli uffici dell'associazione, coadiuva e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Comitato Direttivo. Egli ha in particolare i seguenti compiti:

- Provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali;
- Predisporre lo schema del progetto di bilancio o rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre al Comitato Direttivo;
- Provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo;
- È a capo del personale.

Nello svolgimento delle suddette funzioni il Segretario è coadiuvato dal Presidente.

Articolo 13

ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Ai membri dell'organo di controllo dell'associazione che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.



Articolo 14

DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Articolo 15

RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Quote associative e contributi dei soci;
- Versamenti volontari dei soci;
- Contributi di imprese e privati;
- Contributi dello Stato, delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti;
- Introiti derivanti da convenzioni;
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione e a qualunque titolo;
- Introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- Azioni promozionali o ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- Corrispettivi in genere di attività istituzionali e ad essa direttamente connesse.

I fondi sono depositati presso l'istituto o gli istituti di credito stabiliti dal Comitato Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Articolo 16

BILANCIO O RENDICONTO

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comitato Direttivo dell'associazione approva la bozza di bilancio di esercizio dell'associazione formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati dell'associazione per la definitiva approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, il quale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Deposito del bilancio viene effettuato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

L'organo amministrativo dell'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio dell'associazione.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Comitato Direttivo dell'associazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Comitato Direttivo dell'associazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio dell'associazione, predispone il bilancio sociale dell'associazione, da sottoporre all'Assemblea degli associati dell'associazione entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale per la definitiva approvazione.



Articolo 17

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized representation of the name 'Antonio' followed by a surname, possibly 'Russo'.